

REGOLAMENTO (CEE) N. 3710/89 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1989

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i piselli congelati originari della Svezia (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità un accordo, sotto forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 86/558/CEE⁽¹⁾;

considerando che quest'ultimo accordo prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate a dazio ridotto per i piselli congelati originari della Svezia di cui 4 500 tonnellate sono riservate alla Spagna; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che per il periodo di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dell'obbligo previsto nell'accordo di riservare alla Spagna la maggior parte del volume del contingente sembra necessario mantenere una certa ripartizione del contingente in questione fra gli Stati membri; che è quindi opportuno suddividere il volume di detto contin-

gente in due parti, di cui la prima pari a 4 500 tonnellate è attribuita in partenza alla Spagna e la seconda, di 1 500 tonnellate, costituisce una riserva di cui gli altri Stati membri e, se del caso, il Regno di Spagna, per le quantità che sussistono ad una data determinata dopo che il Regno di Spagna ha riservato nella seconda parte le quantità inutilizzate alla suddetta data, potranno prelevare le quantità necessarie al loro fabbisogno reale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in Spagna una forte rimanenza della quota, è indispensabile che tale Stato riversi le quantità non utilizzate, al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative a detto contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto sotto indicato è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0613	0710 21 00 ex 0710 29 00 (*)	Piselli congelati, originari della Svezia	6 000	4,5 in Spagna 6 negli altri Stati membri

(*) Codice TARIC 0710 29 00*10.

(*) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.